



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO**  
DIREZIONE RICERCA E RELAZIONI INTERNAZIONALI

**DR n. 5158 del 13/10/2014**

**Oggetto: “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010” – Modifica degli artt. 2 e 6.**

**IL RETTORE**

**Visto** il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010” dell’Università di Torino emanato con DR n. 1973 del 5/05/2014;

**Vista** la Deliberazione del 16/06/2014 con la quale il Senato Accademico, ha approvato la modifica degli artt. 2 e 6 del suddetto Regolamento;

**Vista** la deliberazione del 30/09/2014 con il quale il Consiglio di Amministrazione ha espresso parere positivo all’approvazione delle modifiche degli artt. 2 e 6 del Regolamento;

**Vista** la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in particolare gli art. 18, comma 1 lettera b) e 22;

**Visto** lo Statuto di Ateneo emanato con D.R. n. 1730 del 15/03/2012;

**Valutato** ogni opportuno elemento;

**Decreta**

- 1) A decorrere dalla data di registrazione del presente Decreto, il “Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, ex art. 22 L. 240/2010”, è modificato come di seguito riportato.

Il Rettore  
F.to Prof. Gianmaria AJANI

Visto il Direttore  
Direzione Ricerca e Relazioni Internazionali

## **Regolamento per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca”, ex art. 22 L. 240/2010**

### **Articolo 1 (Oggetto e finalità)**

Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca (di seguito assegni) attribuiti dall'Università di Torino.

L'Università istituisce gli assegni per fare fronte alle esigenze delle attività di ricerca svolte nelle Strutture a ciò preposte, in relazione alle richieste pervenute e in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dall'Ateneo.

A tal fine bandisce:

- a) assegni cofinanziati con fondi appositamente stanziati dal MIUR e con fondi di Ateneo;
- b) assegni a totale carico dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca di I livello dell'Ateneo.

I bandi di conferimento degli assegni di ricerca sono resi pubblici anche per via telematica sui siti dell'Ateneo, del Ministero e dell'Unione europea.

L'Università, inoltre, può conferire assegni di ricerca, prescindendo da un proprio bando, nel caso di ricercatori selezionati e dichiarati vincitori sulla base di apposite procedure concorsuali, nell'ambito di Programmi di ricerca dell'Unione Europea o di altro Organismo Internazionale, in base alle modalità stabilite dai Programmi stessi.

Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Università degli Studi di Torino.

## **Titolo I Assegni di Ricerca Cofinanziati**

### **Articolo 2 (Destinatari degli Assegni Cofinanziati)**

Gli Assegni cofinanziati con fondi appositamente stanziati dal MIUR e con fondi di Ateneo, di seguito “cofinanziati”, possono essere conferiti a cittadini italiani e stranieri che risultino in possesso:

- 1) del diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniere. In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della “Dichiarazione di equipollenza”, la Commissione Giudicatrice, di cui all'art 4, dovrà dichiarare l'equivalenza del titolo di studio posseduto dal candidato ai soli fini dell'ammissione alla selezione. Il bando può richiedere, in relazione al singolo assegno, il possesso di una specifica laurea ovvero di una laurea rientrante in una determinata classe di laurea;
- 2) di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; tale idoneità è attestata dalla produzione scientifica del candidato del triennio precedente la selezione.

In ogni caso saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso di almeno un prodotto della ricerca con codice ISSN o ISBN del triennio precedente la selezione e rientrante in una delle seguenti tipologie:

- a) monografia;
- b) articolo su rivista scientifica;
- c) contributo in volume;
- d) edizione critica;

Ai fini dell'ammissione alla selezione sono equiparati ai prodotti sopra elencati i seguenti:

- a) traduzioni di libri, con codice ISBN, limitatamente ai candidati che partecipino alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca nell'Area Scientifico Formativa 08 “Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico artistiche”;

- b) contributi in atti di convegni in rivista o in volume, con codice ISSN o ISBN, limitatamente ai candidati che partecipino alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca nelle seguenti Aree Scientifico Formative: 01 “Scienze matematiche e informatiche” – 08 “Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico artistiche” – 09 “Scienze Storiche e Filosofiche” – 11 “Scienze giuridiche” e 13 “Scienze politiche e sociologiche”;
- c) opere di cartografia, limitatamente ai candidati che partecipino alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca nell’Area Scientifico Formativa 05 “Scienze della terra”.
- d) Saranno altresì ammessi alla selezione i candidati inventori o co-inventori con deposito di domanda di brevetto nazionale o internazionale nel triennio precedente la selezione.

Limitatamente alle Aree Scientifico Formative 12 “Scienze economiche e statistiche”, e 13 “Scienze politiche e sociologiche” saranno ammessi alla selezione anche i candidati che non presentino prodotti della ricerca, purché in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero.

Fatto salvo quanto disposto dal comma precedente, costituiscono titoli preferenziali ai fini dell’attribuzione degli assegni il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all’estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica.

### **Articolo 3 (Attivazione Assegni Cofinanziati)**

Il Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle linee strategiche di Ateneo, determina annualmente, all’atto dell’approvazione del Bilancio di Previsione, lo stanziamento da destinare al finanziamento degli Assegni di Ricerca “cofinanziati”.

A seguito delle deliberazioni di cui al comma precedente, e secondo le scadenze e nei modi stabiliti dalla CRSA, i docenti interessati possono presentare richiesta di attivazione o rinnovo assegno, tramite procedura informatica predisposta dall’Ateneo, con indicazione del titolo della ricerca, dell’Area Scientifico Formativa del Docente proponente, della durata (annuale o biennale) dell’assegno.

Il rinnovo deve essere richiesto nell’ambito della stessa ricerca dell’assegno precedente.

Al termine della raccolta delle richieste di attivazione, il Senato propone una ripartizione degli assegni ai Dipartimenti; il Consiglio di Amministrazione delibera sulla proposta di assegnazione.

Ai fini della predisposizione del bando, i Dipartimenti interessati possono deliberare la suddivisione degli assegni attribuiti tra le Aree Scientifico Formative per le quali sono state presentate richieste da parte dei Docenti. I Dipartimenti possono altresì deliberare il limite massimo di prodotti della ricerca presentabili dai candidati ai fini della selezione; tale limite non può essere, in ogni caso, inferiore a 15.

E’ pubblicato un unico Bando all’interno del quale è indicato:

- a) il numero degli assegni per ciascun Dipartimento con l’eventuale suddivisione degli stessi tra le Aree Scientifico Formative (UniTO) di interesse del Dipartimento;
- b) i titoli della ricerca proposti dai docenti del Dipartimento eventualmente suddivisi tra le Aree Scientifico Formative (UniTO) di interesse del Dipartimento;
- c) la durata di ciascun assegno;
- d) l’importo degli assegni;
- e) i requisiti curriculari richiesti ai candidati.

I candidati possono presentare, esclusivamente tramite procedura online, un massimo di tre domande di partecipazione unitamente ai propri titoli ed al progetto di ricerca per ciascuno dei titoli prescelti tra quelli indicati in bando. La selezione dei candidati è per titoli e colloquio effettuato, eventualmente, anche per via telematica.

#### **Articolo 4 (Commissione Giudicatrice)**

Ciascun Dipartimento nomina una Commissione Giudicatrice composta da non meno di tre membri scelti tra Professori o Ricercatori del Dipartimento.

Qualora, ai sensi dell'art. 3, i Dipartimenti abbiano deliberato la suddivisione degli assegni tra più Aree Scientifico Formative, devono altresì nominare, per ciascuna Area, una apposita Commissione Giudicatrice che provvederà a redigere una distinta graduatoria.

Le Commissioni giudicatrici sono nominate con Decreto Dirigenziale.

Ciascuna Commissione dispone di 100 punti da suddividere in:

- a) 70 punti per la valutazione dei titoli e dei prodotti della ricerca,
- b) 30 punti per il colloquio.

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli, ai prodotti della ricerca e al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

In ogni caso la Commissione, previa valutazione di pertinenza all'Area Scientifico Formativa della ricerca, deve attribuire un punteggio di almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, presentato dal candidato.

Al termine dei lavori ciascuna Commissione è tenuta a formulare una graduatoria di merito.

#### **Articolo 5 (Conferimento assegni)**

Gli assegni sono conferiti secondo la graduatoria di merito. In tale sede, i candidati devono optare per uno dei titoli per i quali hanno presentato domanda. Se tutti i titoli per i quali un candidato ha presentato domanda sono stati assegnati a candidati collocati in posizione più elevata nella graduatoria, subentra il candidato immediatamente successivo.

In caso di rinuncia all'assegno da parte del vincitore, si procederà allo scorrimento secondo l'ordine della graduatoria, indipendentemente dal titolo della ricerca.

In caso di disponibilità di soli assegni annuali, essi potranno essere conferiti anche per titoli di ricerca per cui è stata originariamente richiesta una durata biennale, con il consenso del docente proponente il titolo e del candidato stesso.

Nell'ipotesi di mancata assegnazione di annualità di assegni, il finanziamento relativo sarà recuperato dal Bilancio Universitario.

In caso di cessazione successiva all'assunzione di servizio, qualora residui un periodo di tempo pari ad almeno 12 mesi, subentrerà il primo candidato escluso in graduatoria, indipendentemente dal titolo di ricerca. Con il consenso del docente proponente il titolo, e verificata la permanente disponibilità dei fondi per il cofinanziamento, si procederà a conferire un assegno per i mesi rimanenti. Non si procederà al nuovo conferimento laddove residui un periodo di tempo inferiore a 12 mesi.

## **Titolo II**

### **Assegni di Ricerca a totale carico dei Dipartimenti/Centri**

#### **Articolo 6 (Destinatari degli Assegni a totale carico)**

Gli Assegni a totale carico dei Dipartimenti e dei Centri di Ricerca di I livello dell'Ateneo, di seguito "a totale carico", possono essere conferiti a cittadini italiani e stranieri che risultino in possesso:

- 1) del diploma di laurea (ex ante D.M. 509/99) o laurea specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al D.M. 509/99 e D. M. 270/04) ovvero di titolo equipollente conseguito presso Università straniera. In tale ultimo caso, qualora il candidato non sia già in possesso della "Dichiarazione di equipollenza", la Commissione Giudicatrice, di cui all'art 8, dovrà dichiarare l'equivalenza del titolo di studio posseduto dal candidato ai soli fini dell'ammissione alla selezione. I bandi per l'attribuzione degli assegni a totale carico, in relazione a singoli assegni, possono stabilire, quali requisiti per il conferimento degli stessi:

- a. il possesso di una specifica laurea o di una laurea rientrante in una determinata classe;
  - b. il possesso del titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica;
  - c. un limite d'età esclusivamente ove sia espressamente richiesto dal finanziatore.
- 2) di un curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca; tale idoneità è attestata dalla produzione scientifica del candidato del triennio precedente la selezione.

In ogni caso saranno ammessi alla selezione i candidati in possesso di almeno un prodotto della ricerca con codice ISSN o ISBN del triennio precedente la selezione e rientrante in una delle seguenti tipologie:

- a) monografia;
- b) articolo su rivista scientifica;
- c) contributo in volume;
- d) edizione critica;

Ai fini dell'ammissione alla selezione sono equiparati ai prodotti sopra elencati i seguenti:

- a) traduzioni di libri, con codice ISBN, limitatamente ai candidati che partecipino alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca nell'Area Scientifico Formativa 08 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico artistiche";
- b) contributi in atti di convegni in rivista o in volume, con codice ISSN o ISBN, limitatamente ai candidati che partecipino alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca nelle seguenti Aree Scientifico Formative: 01 "Scienze matematiche e informatiche" – 08 "Scienze dell'antichità, filologico-letterarie e storico artistiche" – 09 "Scienze Storiche e Filosofiche" – 11 "Scienze giuridiche" e 13 "Scienze politiche e sociologiche";
- c) opere di cartografia, limitatamente ai candidati che partecipino alle selezioni per il conferimento di assegni di ricerca nell'Area Scientifico Formativa 05 "Scienze della terra";
- d) Saranno altresì ammessi alla selezione i candidati inventori o co-inventori con deposito di domanda di brevetto nazionale o internazionale nel triennio precedente la selezione.

**Limitatamente alle Aree Scientifico Formative 12 "Scienze economiche e statistiche", e 13 "Scienze politiche e sociologiche" saranno ammessi alla selezione anche i candidati che non presentino prodotti della ricerca, purché in possesso del titolo di Dottore di Ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero.**

Per i casi in cui non siano richiesti quali titoli di accesso, il titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell'attribuzione degli assegni.

#### **Articolo 7 (Attivazione Assegni a totale carico)**

L'istituzione di assegni a totale carico è autorizzata con Decreto Dirigenziale sulla base delle richieste presentate dai docenti.

La presentazione delle richieste di nuovi assegni è effettuata tramite apposita procedura informatica nell'ambito delle tornate prefissate.

Sulla base delle richieste è redatto un unico Bando all'interno del quale è indicato:

- a) il numero degli assegni per ciascun Dipartimento/Centro;
- b) i titoli della ricerca proposti dai docenti del Dipartimento/Centro;
- c) la durata di ciascun assegno;
- d) l'importo degli assegni;
- e) i requisiti curriculari e di accesso richiesti ai candidati.

I candidati presentano domanda di partecipazione esclusivamente tramite procedura online; la selezione è per titoli e colloquio effettuato, eventualmente, anche per via telematica.

### **Articolo 8 (Commissione Giudicatrice)**

La Commissione Giudicatrice, unica per Dipartimento/Centro, nominata con Decreto Dirigenziale, è composta da un numero minimo di tre Professori o Ricercatori del Dipartimento/Centro, designati dal Consiglio di Dipartimento o dal Comitato Scientifico del Centro.

Ciascuna Commissione dispone di 100 punti da suddividere in:

- a) 70 punti per la valutazione dei titoli e dei prodotti della ricerca;
- b) 30 punti per il colloquio.

Entro tali limiti, la Commissione prestabilisce i criteri per l'assegnazione dei punti ai titoli, ai prodotti della ricerca e al colloquio, nonché il punteggio minimo per l'ammissione all'orale.

La Commissione, previa valutazione di pertinenza all'Area Scientifico Formativa della ricerca, deve attribuire un punteggio di almeno 15 punti al titolo di Dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all'estero e, per i settori interessati, al titolo di specializzazione di area medica, presentato dal candidato, qualora non siano richiesti quali titoli obbligatori di accesso.

Al termine dei lavori ciascuna Commissione è tenuta a formulare una graduatoria di merito per ciascun titolo di ricerca. Gli assegni sono conferiti secondo la graduatoria di merito.

### **Articolo 9 (Rinnovi a totale carico di assegni di ricerca)**

Previa disponibilità di fondi, il Responsabile Scientifico può presentare, tramite apposita modulistica, richiesta di rinnovo, a totale carico del Dipartimento/Centro, di un assegno di ricerca.

Tale richiesta, finalizzata al prosieguo della ricerca in corso, deve essere presentata, almeno 15 giorni prima della scadenza dell'assegno da rinnovare.

## **Titolo III Norme comuni**

### **Articolo 10 (Incompatibilità, divieto di cumulo e interruzioni)**

Non possono partecipare alle selezioni per il conferimento degli assegni **coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un Professore afferente alla struttura richiedente l'assegno**, ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

Non può essere destinatario di assegni di ricerca dell'Università degli Studi di Torino il personale di ruolo di università, istituzioni e enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché di istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Non possono altresì essere destinatari di assegni di ricerca i lavoratori dipendenti di privati, ancorché in regime di part time.

La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa, nonché con la frequenza di scuole di specializzazione, in Italia o all'estero, e master Universitari e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche.

Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni fuori sede all'estero, l'attività di ricerca degli assegnisti.

L'assegno è individuale. Lo svolgimento di altra attività lavorativa autonoma è autorizzato dal Responsabile Scientifico ai sensi dell'art.11.

Gli assegnisti che intendono svolgere, ovvero continuare a svolgere, un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, possono espletare tale attività senza bisogno di preventiva autorizzazione della Struttura di afferenza, fermo restando, in ogni caso, l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca.

L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio civile in Italia e all'estero, gravidanza e malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni.

### **Articolo 11 (Durata e importo degli assegni di ricerca)**

Gli assegni hanno durata minima di un anno e massima di tre anni e possono essere rinnovati fino al limite massimo di quattro anni con lo stesso soggetto.

Nel computo della durata massima non si considera il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.

Il periodo massimo di fruibilità di cui al comma precedente non comprende il periodo di fruizione di assegni di ricerca ex art. 51 – L. 449/97.

L'ammontare degli assegni non può essere inferiore all'importo lordo minimo annuo determinato con Decreto del Ministro.

L'assegno di ricerca può essere sospeso per maternità e malattia; in tali casi il termine del contratto è posticipato in considerazione del periodo di sospensione.

In caso di malattia, non costituisce sospensione un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a 20 giorni in un anno.

La cessazione anticipata dell'assegno per volontà del titolare deve essere comunicata ai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale e al Responsabile Scientifico con un preavviso di almeno 10 giorni feriali. In caso di mancata o tardiva comunicazione, l'Università può trattenere o recuperare dall'assegnista un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non rispettato.

Qualora per effetto della rinuncia l'assegnista non abbia svolto almeno i due terzi della durata complessiva dello stesso, non potrà beneficiare di altro assegno di ricerca prima che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di cessazione.

### **Articolo 12 (Diritti e doveri degli assegnisti)**

Gli assegnisti svolgono attività di ricerca nell'ambito dei programmi di ricerca adottati dalla struttura alla quale afferiscono e indicati nel bando. Essi possono collaborare con gli studenti nelle ricerche attinenti tesi di ricerca.

I compiti attribuiti agli assegnisti devono avere riguardo ad attività di ricerca e non esserne meramente supporto tecnico.

Ai fini della valutazione della compatibilità dell'attività lavorativa autonoma con l'espletamento dell'attività di ricerca, l'assegnista deve comunicare al Responsabile Scientifico l'eventuale svolgimento di tale attività.

Gli assegnisti non possono, nell'ambito dello svolgimento dell'attività di ricerca, svolgere compiti di docenza e sostituire i docenti nello svolgimento dei corsi e nella valutazione degli studenti. Possono partecipare ai seminari e alle esercitazioni per gli studenti e far parte delle commissioni degli esami di profitto in qualità di cultori della materia.

Gli assegnisti hanno diritto ad avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle attrezzature della Struttura presso la quale svolgono il loro servizio e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti.

Qualora, sulla base di espressa autorizzazione del Responsabile Scientifico, l'assegnista debba recarsi in missione nell'ambito della ricerca cui è addetto, gli sono rimborsate le spese nei limiti e con le modalità previste dai regolamenti di Ateneo.

Gli assegnisti sono tenuti a presentare annualmente una relazione scritta sull'attività di ricerca svolta, corredata dal parere del Responsabile Scientifico.

L'attività di ricerca può essere svolta presso una università o ente di ricerca all'estero, ottenendone specifica attestazione, purché ciò sia coerente con i programmi e gli obiettivi delle ricerche affidate agli assegnisti. Il periodo di permanenza all'estero deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dalla struttura di afferenza su motivata proposta del Responsabile Scientifico.

### **Articolo 13 (Responsabile Scientifico)**

Le attività dell'assegnista sono svolte sotto la supervisione del ricercatore o docente dell'Ateneo che ha presentato domanda di attivazione dell'assegno, in qualità di Responsabile Scientifico.

Per gli assegni di ricerca conferiti ai sensi dell'art. 1 comma 4 del presente Regolamento, il Responsabile Scientifico è individuato sulla base del relativo Programma di finanziamento.

Al Responsabile Scientifico è affidato il controllo del corretto svolgimento dell'attività dell'assegnista.

Il Responsabile Scientifico, all'atto del conferimento dell'assegno, determina, in coerenza con le indicazioni contenute nel bando e sentito l'interessato, il programma di ricerca dell'assegnista e i relativi compiti nonché le modalità di esercizio delle funzioni scientifiche assegnate.

### **Articolo 14 (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo)**

Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano:

- le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e successive modificazioni e integrazioni in materia fiscale i ;
- quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti della legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni e integrazioni, in materia previdenziale;
- le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007 in materia di astensione obbligatoria per maternità;
- l'articolo 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni in materia di congedo per malattia.

L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore degli assegnisti nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto annualmente dall'assegno spettante a ciascun titolare.

### **Articolo 15 (Medici assegnisti per l'Area Scientifico Formativa delle scienze mediche sperimentali e cliniche)**

I medici, vincitori degli assegni per le scienze mediche sperimentali e cliniche, non possono svolgere attività di assistenza e cura, se non con le modalità e nella misura prevista per i dottorandi di ricerca.

### **Articolo 16 (Decadenza e risoluzione del rapporto)**

Decadono dal diritto all'assegno coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito.

Possono essere giustificati soltanto i ritardi o le interruzioni dovute a gravi motivi di salute o a casi di forza maggiore debitamente comprovati.

Eventuali differimenti della data di inizio sono consentiti per malattia o per maternità.

Nei casi di gravi inadempienze da parte dell'assegnista, il contratto può essere risolto con Decreto Dirigenziale, su proposta motivata del Responsabile Scientifico.

I contratti devono prevedere la risoluzione automatica del rapporto nei seguenti casi:

- ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività;

- ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo che rechi pregiudizio al programma di ricerca;
- grave violazione del regime delle incompatibilità stabilito dall'art. 10
- violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 16-4-2013 n. 62, del “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”.